BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 12-2019 - Venerdì 5 aprile 2019

In questo numero:

- **Imposte dirette: delibera per compenso agli amministratori**
- **Società di persone e liquidazione**
- **Imposte dirette: finanziamenti soci e verbali assemblee**
- **IVA: utilizzo del credito**
- **IRES: acconti 2019 con super e *iper* ammortamenti**
- **Imposte dirette: accertamenti bancari legittimi per qualsiasi categoria di reddito**
- **Fallimento e restituzione di versamenti dei soci**
- **Operazioni con parti correlate**

BALDI FINANCE

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

FONDAZIONE STUDIO BALDI

IMPOSTE DIRETTE: DELIBERA PER COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

La Cassazione (sentenza n. 884 del 16.1.2019), confermando quanto determinato dalle Sezioni Unite il 29.8.2008, riguardo all'indispensabilità della **delibera** esplicita di determinazione del **compenso per gli amministratori**, fornisce indirettamente una soluzione nei casi in cui questa delibera non sia stata assunta a suo tempo. Pur premettendo che l'**approvazione del bilancio non** può ritenersi **idonea** per l'approvazione implicita del compenso agli amministratori che figuri **tra i costi** del bilancio stesso, è tuttavia possibile che l'**assemblea totalitaria**, in sede di **approvazione del bilancio**, espressamente **discuta ed approvi** la proposta di determinazione del compenso; di fatto si ritiene plausibile una sorta di **ratifica** all'operato degli amministratori, che si sono fissati un compenso, evidentemente col **consenso informale** della maggioranza dell'assemblea.

SOCIETA' DI PERSONE E LIQUIDAZIONE

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio d'impresa n. 203-2018/1, ha stabilito che, nelle **società di persone**, la fase della **liquidazione** è **obbligatoria**. Quest'ultima è una diretta **conseguenza** del verificarsi di una delle **cause di scioglimento** ed ha lo scopo di pagare i creditori sociali, od accantonare le somme necessarie per pagarli, prima di procedere alla ripartizione dei beni sociali tra i soci, come previsto dall'art. 2280, comma I, del Codice civile. La possibilità di **derogare** al procedimento liquidatorio, ferme restando le prescrizioni di cui sopra, richiede la **previsione** in tal senso nell'**atto costitutivo** o, in ogni caso, l'**accordo unanime dei soci**. Ovviamente, qualora **non** vi sia **attivo da liquidare**, né **passivo da saldare**, la fase liquidatoria si renderebbe **superflua**.

IMPOSTE DIRETTE: FINANZIAMENTI SOCI E VERBALI ASSEMBLEE

Con la sentenza n. 6104 dell'1.3.2019, la Cassazione esamina la **valenza probatoria del bilancio**, riguardo ai **prestiti** concessi dai **soci alla società**. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, in **assenza di un verbale d'assemblea**, aveva accertato come **sopravvenienze attive** i **versamenti dei soci**. Secondo i giudici di Cassazione le indicazioni contabili e le **precisazioni contenute nel bilancio** (compresa la **Nota integrativa**) hanno **valore probatorio** analogo al contenuto di una delibera assembleare, convenendo in tal modo (come sostenuto dal contribuente-ricorrente) sulla **qualificazione** dei versamenti effettuati dai soci **quali prestiti**. Inoltre, secondo gli stessi giudici, la **valenza dei verbali assembleari** è prevalentemente **endosocietaria**, riguardando, in prima battuta, i rapporti tra i soci e la società. Quindi, la mancanza del verbale assembleare, è da intendersi sanata con l'**approvazione del bilancio** da parte dei soci (dal quale risulti l'**ammontare versato** dagli stessi ed il **titolo** in base al quale i versamenti sono avvenuti).

IVA: UTILIZZO DEL CREDITO

La legge consente l'utilizzo del **credito IVA annuale**, contemporaneamente, a **rimborso** e **compensazione orizzontale** con Mod. F24 (ovviamente, come totale utilizzo, nei limiti del credito stesso). In tal caso, qualora (contemporaneamente) non si superi l'importo di 5.000 euro in compensazione e 30.000 euro di richiesta di rimborso, se trattasi di soggetto **non a rischio**, **non** è richiesta l'apposizione sulla dichiarazione IVA 2019 del **VISTO** di conformità.

IRES: ACCONTI 2019 CON SUPER E IPER AMMORTAMENTI

Sulla base delle indicazioni fornite dalla stampa specializzata, poiché le norme vigenti in materia di super ammortamenti (art. 1, comma 29, L. n. 205/2017) **non** hanno previsto **specifiche disposizioni** riguardo alla determinazione degli **acconti per l'anno 2019** (contrariamente a quanto invece previsto per gli acconti 2017 e 2018), per i soggetti **solari** che si avvalgono del metodo **storico**, **non** è necessario effettuare il **ricalcolo** dell'imposta, come si sarebbe determinata in assenza delle predette agevolazioni. Ad **analoghe conclusioni** si perviene riguardo agli **iper** ammortamenti (art. 1, comma 65, L. n. 145/2018) con riferimento ai **beni acquistati nel 2018**; il ricalcolo sembra invece previsto per gli acquisti da iper ammortamento compiuti anteriormente al 2018. **Nessun vincolo** è ovviamente previsto per il calcolo dell'acconto col metodo **previsionale**.

IMPOSTE DIRETTE: ACCERTAMENTI BANCARI LEGITTIMI PER QUALSIASI CATEGORIA DI REDDITO

L'Agenzia delle Entrate ha facoltà di utilizzare i risultati delle **indagini bancarie**, non soltanto per accertare o rettificare redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ma **anche redditi di altre categorie**, con rideterminazione della base imponibile, sia di tipo analitico, sia di tipo induttivo. Ad affermarlo è la Cassazione, con l'ordinanza n. 104 del 4.1.2019, che fa seguito ad altra conforme giurisprudenza. Come previsto dalla legge, relativamente alla generalità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento bancario, si determina un'**inversione dell'onere della prova**, per effetto della quale è il **contribuente** a **dover dimostrare** che gli elementi acquisiti non rilevano ai fini dell'accertamento, in quanto già considerati dal contribuente in sede di dichiarazione o in quanto non rientranti nella base imponibile.

FALLIMENTO E RESTITUZIONE DI VERSAMENTI DEI SOCI

L'**esatta qualificazione** delle **somme** che i **soci versano alla società** è importante anche in funzione dell'eventuale dichiarazione di **fallimento**, qualora in un momento precedente ad esso una parte delle citate somme **sia stata restituita**. I versamenti in parola possono principalmente classificarsi tra: - versamenti in <**conto capitale**>, che sono di fatto componenti del patrimonio netto, quindi **capitale di rischio**, e per i quali **non** è prevista la **restituzione**, se non in seguito allo **scioglimento della società** (e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione); - versamenti a titolo di **mutuo o prestito**, per cui può essere prevista la **restituzione al socio versante**, anche nel corso della vita sociale. In ipotesi di fallimento, dichiarato successivamente alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate, le **conseguenze penali** sono ben diverse per le due fattispecie (art. 216, commi I e III, del R.D. n. 267/1942): nel primo caso la legge fallimentare prevede il reato di **bancarotta fraudolenta** per distrazione (reclusione da 3 a 10 anni), mentre nel secondo caso si parla di **bancarotta preferenziale** (reclusione da 1 a 5 anni); queste sono, quantomeno, le conclusioni della **giurisprudenza prevalente** (si veda la sentenza della Cassazione n. 8431 del 26.2.2019).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Si definisce operazioni con parti correlate **qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate**, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, così come stabilito dallo IAS 24. Lo stesso principio individua come operazione con parti correlare anche "*l'impegno ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi*". Al fine di garantire la trasparenza sull'operato degli amministratori vi è l'obbligo di dare **visibilità in nota integrativa** delle operazioni con parti correlate poste in essere, fornendo qualsiasi informazione utile alla comprensione delle operazioni stesse. Quanto alla definizione di **"*normali*" condizioni di mercato**, è possibile far riferimento alla Relazione Governativa al D.Lgs. 173/2008 dove si precisa che le normali condizioni di mercato devono intendersi sia in relazione al costo, sia in relazione alle motivazioni che hanno guidato l'operazione. Secondo il CNDCEC, inoltre, le condizioni di mercato devono comprendere anche le modalità con cui l'operazione si è svolta e quindi acquistano rilevanza anche i termini di pagamento e l'eventuale svolgimento di attività accessorie solitamente non previste. L'obbligo di informativa nella nota integrativa per le operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato, anche se questi rapporti non sono più in essere alla data del bilancio.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	04/04/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,310	-0,313	-0,329
6 mesi	-0,230	-0,240	-0,271
1 anno	-0,112	-0,119	-0,186

CAMBI	04/04/19	31/12/18	31/12/17
Euro - Usd	1,22	1,15	1,20
Euro - yen	125,0	125,9	135,0

SPREAD	04/04/19	31/12/18	31/12/17
Btp vs BUND 10 years	266,2	246,9	157,5

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.